

# **REGOLAMENTO ATTUATIVO CNA TOSCANA**

*Approvato dall'Assemblea il 24.5.2021*

## **Articolo 1 – IL REGOLAMENTO**

CNA Toscana ai sensi dell'art. 24 (Il Regolamento Attuativo) del proprio Statuto si dota di un Regolamento Attuativo dello Statuto medesimo.

Il Regolamento, ed eventuali sue modifiche, sono approvati dall'Assemblea con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti.

## **Articolo 2 – LE NORME INTEGRATIVE**

Il presente Regolamento è integrato dal Codice Etico della CNA Nazionale.

## **Articolo 3 – LE CONVOCAZIONI**

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi forma di comunicazione (compresi i telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun componente gli Organi deve comunicare alla Segreteria della Presidenza Regionale.

La Presidenza è convocata dal Presidente, anche per le vie brevi.

La Direzione è convocata dalla Presidenza in prima ed eventuale seconda convocazione con l'indicazione di data, ora ed ordine del giorno con preavviso di almeno 7 giorni dalla data stabilita.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dalla Presidenza in prima ed eventuale seconda convocazione con l'indicazione di data, ora ed ordine del giorno con preavviso di almeno 10 giorni dalla data stabilita.

L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere prontamente convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento prolungato, dal Vicepresidente Vicario, allorché ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La Presidenza, la Direzione e l'Assemblea sono presiedute dal Presidente Regionale.

## **Articolo 4 – LE VOTAZIONI**

La Direzione e l'Assemblea in seduta ordinaria deliberano con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti.

Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, escludendo gli eventuali voti di astensione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

## **Modalità di voto per Assemblee non in presenza:**

### a) Votazioni a scrutinio palese

Il Presidente della seduta, una volta appurato che non ci sono ulteriori domande, stabilendo un tempo necessario per ogni espressione di voto deve chiedere ai partecipanti di dichiararsi:

- **CONTRARI:** chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione;
- **ASTENUTI:** chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione;
- **FAVOREVOLI:** conteggiato il numero dei contrari e degli astenuti, i favorevoli saranno stabiliti per differenza tra contrari e astenuti con i partecipanti.

### b) Votazioni a scrutinio segreto

La procedura online adottata dovrà garantire:

- che il voto sia personale, libero e segreto;
- l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi;
- la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;
- che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- la possibilità di esprimere alcun voto a favore di nessun candidato (scheda bianca).

Il Presidente della seduta in apertura dovrà indicare un orario entro il quale espletare la votazione, terminato l'orario consentito per il voto, il sistema on line verrà chiuso e non consentirà il completamento della procedura di voto a chi fosse ancora collegato.

L'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio.

L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, dovrà curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.

Il Collegio Elettorale, nella sua composizione ordinaria, provvederà a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Collegio Elettorale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum se necessario, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dal Collegio Elettorale, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in diretta mediante la stessa piattaforma.

## **Articolo 5 – I COMPONENTI GLI ORGANI**

I componenti di diritto degli Organi decadono con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Organo stesso e vengono automaticamente sostituiti.

I componenti di diritto dell'Assemblea, relativamente a Enti e Società di livello regionale, sono:

- I Presidenti o Vice Presidenti o, in assenza di questi il Consigliere più anziano di:

- \* Artigiancredito Toscano (ACT);
- \* Ente Bilaterale (EBRET);
- \* Cassa Edile Regionale Toscana (CERT);
- \* Artex;
- \* CRT Immobiliare srl.

I componenti degli organi regionali decadono in caso di provvedimenti disciplinari adottati dai livelli e/o articolazioni di cui sono espressione.

I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'organo, sono sostituiti alla prima riunione dell'organo stesso successiva alla comunicazione del livello e/o articolazione di cui sono espressione.

Considerando la necessità di favorire una adeguata partecipazione femminile negli organismi, CNA Toscana stabilisce che la presenza di imprenditrici in tutti gli organi regionali sia pari almeno al 20%.

## **Articolo 6 – L'ASSEMBLEA ELETTIVA**

L'Assemblea quadriennale in seduta elettiva per il rinnovo delle cariche regionali deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente ed è convocata dalla Direzione Regionale almeno 60 giorni prima della data prevista.

La Presidenza Regionale, nel proporre alla Direzione la data per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva, fornirà alla stessa i rapporti di rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto.

Le cariche regionali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea in seduta elettiva.

## **Articolo 7 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

All'incarico di Presidente possono accedere solo imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, titolari o legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società, di cui sia evidente, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA e dovrà essere scelto fra imprenditrici e imprenditori in attività che per almeno 4 anni abbiano svolto funzioni di Presidente di CNA Territoriale, di Unione Regionale, di Mestiere Regionale, di Raggruppamento d'Interesse Regionale o, comunque, abbiano assunto incarichi di primo piano a livello regionale e/o nazionale.

La Direzione che convoca l'Assemblea in seduta elettiva individua e nomina il Collegio Elettorale. Il Collegio è composto da 5 membri; se è nominato lo presiede il Presidente Onorario.

I componenti del Collegio saranno scelti tra imprenditrici e imprenditori che abbiano svolto incarichi nazionali o regionali, dimostrando costante atteggiamento di obiettività ed equilibrio.

Nessun componente del Collegio può essere candidato a qualsivoglia incarico regionale.

Il Collegio ha il compito di raccogliere le candidature a Presidente Regionale sottoscritte in via esclusiva. Le candidature debbono essere sostenute da almeno il 25% dei componenti effettivi l'Assemblea e supportate da un programma strategico di mandato per il governo della CNA Toscana presentato almeno 10 giorni prima della riunione dell'Assemblea elettiva. La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato.

Il Collegio opera, sempre con la presenza congiunta di almeno 3 componenti, attivando consultazioni con i componenti di diritto dell'Assemblea in carica e con tutti gli altri Dirigenti che ritiene opportuno.

Il Collegio, attuate le consultazioni, opera per ricercare una soluzione unitaria da sottoporre alla votazione dell'Assemblea; ove non fosse possibile un'unica candidatura, il Collegio, raccolte le candidature, le presenta all'Assemblea elettiva perché siano sottoposte alla votazione.

I/Il candidati/o a Presidente Regionale presentano/a il proprio programma e successivamente si procederà all'elezione che avverrà con voto segreto.

Nel caso in cui non siano presentati programmi sottoscritti da un numero di firme sufficienti al raggiungimento del quorum, il Collegio Elettorale, previa consultazione dei delegati, proporrà all'Assemblea al massimo due candidature con relativi programmi svincolati dalle sottoscrizioni.

## **Articolo 8 – INDIVIDUAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI DEI MESTIERI**

Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.

CNA Nazionale:

- individua quali sono le articolazioni dei Mestieri riconosciuti dal sistema;
- stabilisce di quale Unione Nazionale fanno parte.

I Mestieri approvati sono indicati all'articolo 23 del Regolamento Attuativo di CNA Nazionale.

Le CNA Territoriali, con le stesse modalità sopra indicate, decidono quali Mestieri attivare tra quelli individuati a livello nazionale;

Le CNA Territoriali deliberano se attivarne altri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo autorizzazione a CNA Nazionale, indicando l'Unione di riferimento.

I Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse sono decisi con specifico accordo tra CNA territoriali e CNA regionale e comunicato da CNA Regionale alla Presidenza Nazionale.

## **Articolo 9 - LE ASSEMBLEE ELETTIVE E LA COMPOSIZIONE DEI MESTIERI, DELLE UNIONI, E DEI RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE**

Ciascuna CNA Territoriale stabilisce quali Mestieri ed Unioni, e quali Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelle previste dalla CNA Nazionale, e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, come previsti nello Statuto Nazionale. La CNA Territoriale, inoltre, stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.

La CNA Regionale e la CNA Territoriale individuano e indicano organi di governo per i Mestieri e i Raggruppamenti d'Interesse che costituiscono ufficialmente nel rispettivo territorio attraverso specifica delibera della direzione.

Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente e vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, le modalità elettive previste sono trasferite all'Unione di cui i Mestieri

fanno parte. In questo caso sarà il Presidente Coordinatore dell'Unione Territoriale o dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNA ad individuare ed indicare ogni quattro anni il Presidente territoriale di Mestiere individuato per le istanze superiori.

Se le Unioni sono solo a livello territoriale la CNA Regionale individuerà ed indicherà, sentite tutte le Unioni Territoriali, ogni quattro anni, il Presidente tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli organi del Mestiere a livello nazionale.

Nel caso in cui l'Unione sia presente solo a livello regionale sarà il Presidente Coordinatore dell'Unione Regionale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, con delibera della Presidenza CNA ad individuare ed indicare ogni quattro anni il Presidente tra quelli presenti nel territorio che parteciperà alla costituzione degli Organi del Mestiere a livello nazionale.

La CNA Regionale, così come la CNA Territoriale, al fine di procedere alla elezione dell'Assemblea confederale, stabilisce la rappresentanza complessiva di Mestieri, Unioni e Raggruppamenti di Interesse nell'Assemblea stessa fino ad un massimo di 1/3 come stabilito dallo Statuto. La CNA Regionale e la CNA Territoriale stabiliscono la rispettiva rappresentanza di ciascun Mestiere, di ciascuna Unione e di ciascun Raggruppamento di Interesse, secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività di ciascuna, assicurando la presenza dei diversi Mestieri.

Le CNA Regionali e le CNA Territoriali definiscono il livello o i livelli di costituzione delle Unioni, dei Mestieri e dei Raggruppamenti di Interesse, in relazione alla rispettiva consistenza numerica, così come comunicata dalle CNA Territoriali.

Il Presidente della CNA Regionale, non appena avuta comunicazione da parte dei Presidenti delle CNA Territoriali dell'avvenuto svolgimento delle Assemblee Territoriali dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nella regione, se deliberata la loro presenza a tale livello, convoca il Consiglio Regionale di ciascuna Unione e Raggruppamento di Interesse per la elezione dei componenti degli organi di questi ultimi a livello regionale.

Il Consiglio Nazionale, che si riunisce solo in fase elettiva, di ciascun Mestiere e Raggruppamento di Interesse è composto da un Presidente territoriale per ogni Mestiere, o Raggruppamento di Interesse. Il Presidente territoriale per ogni Mestiere è individuato e indicato, ogni quattro anni a livello regionale, tra i Presidente territoriali. Il Presidente territoriale dei Mestieri, o Raggruppamenti di Interesse, che è indicato tra i Presidente territoriali per il livello nazionale, può svolgere un ruolo, anche a livello regionale, per i territori che non hanno costituito quel Mestiere.

I Presidenti della CNA Regionali comunicano al Presidente Nazionale, l'elezione degli organi dei Consigli Regionali dei Mestieri, delle Unioni se costituite, e dei Raggruppamenti di Interesse se costituiti, nonché il Presidente dell'articolazione di Mestiere indicato tra i Presidente territoriali per il livello nazionale. Il Presidente della CNA Nazionale convoca i Consigli Nazionali dei Mestieri di tutte le Unioni e Raggruppamenti di Interesse, per l'elezione dei rispettivi organi nazionali.

A livello Territoriale e Regionale, le CNA possono individuare strumenti organizzativi e di coordinamento dei Mestieri, oppure veri e propri organi, ove lo si voglia prevedere.

Le iniziative dei Mestieri, di livello regionale, debbono essere preventivamente concordate con il Presidente Coordinatore di Unione e concordate a livello di rappresentanza sindacale e sotto il profilo organizzativo con la CNA Toscana.

Il Portavoce di Mestiere uscente che non ha fatto due mandati pieni e consecutivi si può ricandidare a Presidente di Mestiere regionale anche se non delegato a livello territoriale ed è componente di diritto del Consiglio per la fase elettiva e decade se non eletto.

Il Presidente di Unione uscente che non ha fatto due mandati pieni e consecutivi si può ricandidare a Presidente Coordinatore di Unione regionale e nazionale anche se non delegato a livello territoriale, anche se non Presidente di Mestiere ed è componente di diritto del Consiglio per la fase elettiva e decade se non eletto.

Sono organi dei Mestieri: il Consiglio, il Presidente.

Il Consiglio di Mestiere: è composto da tutti i Presidenti di Mestiere Territoriale, si può aggiungere un numero di imprenditori per ogni Mestiere che lo compone, oppure stabilire un peso al voto del Presidente di Mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti. Si riunisce solo in fase elettiva.

Il Presidente Regionale di Mestiere: la CNA Regionale, o l'Unione appositamente delegata, individua e indica tra i componenti il Consiglio, con le modalità più consone alla dimensione del Mestiere e coinvolgimento degli imprenditori, il Presidente o il delegato – nel caso si sia aggiunto un numero di imprenditori – del Mestiere Territoriale a Presidente Regionale; oppure può optare per l'individuazione dello stesso attraverso una procedura elettiva tra i componenti il Consiglio.

Il Comitato Esecutivo di Mestiere: il Presidente territoriale di livello regionale del Mestiere, se lo ritiene opportuno, può dotarsi di un Comitato Esecutivo da 3 a 9 membri.

Sono organi delle Unioni: il Consiglio, il Presidente Coordinatore.

Il Consiglio di Unione è composto da tutti i Presidenti Territoriali di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNA Territoriale o nel caso in cui siano eletti con Assemblea tra gli iscritti del Mestiere e dai Presidenti di Unione uscenti. Si riunisce solo in fase elettiva.

L'Unione, sentita la CNA, al fine di garantire una presenza equilibrata del territorio e dei Mestieri, nella composizione del Consiglio, può aggiungere un numero di imprenditori per ogni Mestiere che la compone, oppure stabilire un peso al voto del Presidente del Mestiere in proporzione alla numerosità degli iscritti.

Il Presidente Coordinatore di Unione: Il Presidente di Mestiere che svolge la funzione di Presidente Coordinatore di una Unione, se non è prevista la fase elettiva è, in genere, il Presidente del Mestiere “più rappresentativo” scelto di “comune accordo” dai Presidenti di Mestiere che compongono il Consiglio di Unione in fase elettiva. La proposta di Presidente Coordinatore è «validata» (parere favorevole) per il tramite di una specifica delibera della Presidenza CNA. In caso di “mancato accordo” tra i Presidenti dei Mestieri che compongono una Unione, il Presidente della stessa è «individuato e indicato» per il tramite di una specifica delibera della Presidenza CNA.

Il Presidente della CNA Regionale, non appena avuta comunicazione da parte dei Presidenti delle CNA Territoriali dell'avvenuto svolgimento delle Assemblee Territoriali dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nella regione, se deliberata la loro presenza a tale livello, convoca il Consiglio Regionale di ciascuna Unione e Raggruppamento di Interesse per la elezione dei componenti degli Organi di questi ultimi, se previsti a livello regionale.

## **Articolo 10 – DECADENZA DAGLI ORGANI**

I componenti gli Organi regionali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente nei seguenti casi:

- a) Perdita dello status giuridico di imprenditrice/imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) Perdita per qualsivoglia motivo della qualità di socio delle CNA Territoriali di appartenenza;
- c) Non partecipazione alle riunioni degli Organi per 3 (tre) volte consecutive indipendentemente dal motivo;

d) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio Regionale o Nazionale dei Garanti.

### **Articolo 11 – IL PATTO COSTITUTIVO**

Secondo quanto previsto all'art. 4 (Funzioni) dello Statuto della CNA Toscana, il Patto Costitutivo tra la CNA Toscana e le CNA Territoriali della Regione, per la parte relativa ad aggiuntive funzioni specifiche svolte da CNA Toscana, può subire modifiche durante le verifiche periodiche nel corso del mandato, purché siano approvate con il consenso di almeno 7/10 dei sottoscrittori del Patto Costitutivo.

### **Articolo 12 – IL DIRETTORE**

Secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto di CNA Toscana il Direttore svolge le seguenti attività:

- a) Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della CNA Toscana e formula il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, con le relative relazioni di accompagnamento, ed il Piano Strategico verificando l'attuazione dei deliberati degli Organi da parte dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- b) È responsabile dell'attuazione e della gestione dei contratti di lavoro del personale direttivo e di quello impiegatizio;
- c) Sovrintende agli indirizzi generali definiti dagli Organi dirigenti relativi alle politiche delle Società e degli Enti partecipati dalla CNA a livello regionale;
- d) Si attiva per la predisposizione di un Albo regionale dei Quadri apicali di tutto il sistema toscano, da cui potranno attingere tutte le articolazioni del sistema regionale.

### **Articolo 13 – LA CONSULTA TECNICA**

La Consulta Tecnica è formata dal Direttore della CNA Toscana e dai Direttori delle CNA Territoriali.

Attraverso la Consulta Tecnica la CNA Toscana attiva un sistema relazionale tra le Associazioni Territoriali, promuovendo tutte le azioni necessarie alla conoscenza ed alla affermazione sul territorio delle posizioni e delle iniziative del sistema toscano. La Consulta Tecnica esamina le problematiche organizzative del sistema e può svolgere una funzione propositiva nei confronti degli organi.

### **Articolo 14 – INCOMPATIBILITA'**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 (Incompatibilità) dello Statuto della CNA Toscana, la candidatura del Presidente Regionale, dei componenti della Presidenza e della Direzione Regionale, del Presidente Coordinatore di Unione, dei Presidenti dei Mestieri e di Raggruppamento di Interesse, di CNA Pensionati in elezione di qualsivoglia livello, potrà essere direttamente valutata in una apposita riunione della Direzione per decidere in merito alle incompatibilità ed alla decadenza dagli incarichi svolti.

## **Articolo 15 – PROMOZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, CNA PRIVACY E GESTIONE DEGLI EVENTI E TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI A IMMAGINI, FOTOGRAFIE, AUDIO E VIDEO**

### *a) Promozione dell'attività associativa*

Conformemente agli scopi del sistema CNA, gli organi del sistema confederale nazionale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali stabilite sia a livello europeo che nazionale, possono fornire ai propri associati tramite corrispondenza o attraverso l'impiego di qualsiasi forma di comunicazione, ogni informazione intesa a promuovere l'attività dell'Associazione ovvero preordinata alla più ampia conoscenza di vantaggi e opportunità, anche di natura commerciale, scaturenti dall'appartenenza al Sistema CNA.

### *b) Designazione e comunicazione del responsabile della protezione dei dati e Privacy by design*

Le CNA Territoriali e Regionali, nonché, se richiesto, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, designano, ove possibile, il responsabile della protezione dei dati personali tra gli appartenenti al sistema confederale, in ragione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati. La designazione è immediatamente trasmessa al Privacy Manager del livello confederale nazionale. Il responsabile della protezione dei dati redige una relazione annuale sulle attività da lui svolte, dandone comunicazione al Privacy Manager di riferimento.

Tenuto conto delle attività in corso di progettazione e degli effetti che ne possono conseguire, le CNA Territoriali e Regionali, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, informano tempestivamente il responsabile della protezione dei dati personali affinché, qualora lo ritenga necessario, provveda nelle forme e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

### *c) CNA Privacy*

Allo scopo di tutelare i diritti dei propri associati e garantire la protezione dei dati trattati, è istituita presso il livello nazionale confederale una struttura di sistema denominata CNA Privacy, composta dal Privacy Manager, che la presiede con il compito di esercitare funzioni di indirizzo e raccordo, nonché da esperti da questo individuati all'interno del sistema CNA.

CNA Privacy adotta il proprio regolamento onde disciplinarne Organizzazione e funzionamento.

CNA Privacy, secondo le norme del proprio regolamento:

- a. vigila sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale confederale;
- b. supporta i Privacy Manager delle strutture dei diversi livelli confederali in ordine alla verifica e alla valutazione dell'efficacia delle misure adottate dalle singole CNA Territoriali e Regionali, proponendo eventuali azioni da intraprendere;
- c. predisponde, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle proprie attività da trasmettere alla Presidenza della CNA Nazionale.

In caso di violazione dei dati personali ovvero di controlli effettuati dalle autorità preposte al controllo, le strutture dei diversi livelli confederali informano, nel più breve tempo possibile, il Privacy Manager del livello confederale nazionale.

### *d) Gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video.*

Nel regolamento di CNA Privacy è stabilita la disciplina relativa alla gestione degli eventi in termini di tutela della riservatezza, dell'immagine e dell'attività intellettuale propria dei partecipanti. Il periodo di conservazione dei dati deve limitarsi al minimo necessario, con esclusione delle immagini che rappresentano per il sistema CNA il patrimonio storico-associativo.



## **Articolo 16 – BILANCI TIPO E SISTEMA INFORMATIVO DATI NAZIONALE – SID CNA**

Il bilancio di ciascun soggetto confederale è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza Nazionale.

Ciascun soggetto del sistema CNA è tenuto a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione confederale.

Le CNA Regionali e le CNA Territoriali, su specifica richiesta di CNA Nazionale, dovranno obbligatoriamente fornire i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione o promosse di loro interesse.

I bilanci consuntivi delle Associazioni Regionali e Territoriali o altre unità di primo livello, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste nello Statuto nazionale all'articolo 23.

A livello nazionale è istituita una struttura di sistema denominata CNA Audit, che viene attivata su input della Presidenza Nazionale, che:

- è composta da alcuni esperti nazionali, da alcuni specialisti presenti nelle strutture territoriali, ed opera con il supporto di una società di Audit, che può essere chiamata ed autorizzata anche ad un intervento diretto;
- svolge funzioni di certificazione, di ispezione ordinaria, di ispezione straordinaria; le funzioni, di verifica o ispezione, potranno essere esercitate anche avvalendosi di CNA Regionale attraverso espressa delega.

All'approvazione del Bilancio Consuntivo della CNA Territoriale e della CNA Regionale può essere richiesta la partecipazione con parere consultivo dell'apposita struttura di Sistema.

Per ogni struttura territoriale, come indicato articolo 8 lettera h dello Statuto, e per le società potranno essere richieste, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. la tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).

L'omissione della presentazione del bilancio consuntivo a CNA Nazionale entro il 31 Dicembre, la mancata predisposizione ed invio di un bilancio consolidato quando espressamente richiesto o la mancata istituzione del Collegio dei Revisori, anche per un solo esercizio, implica:

- l'ispezione della "struttura di sistema";
- l'impossibilità di partecipare alla assemblea annuale;
- applicazione sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 € trattenuta dalle quote di adesione.

L'apposita struttura di Sistema può effettuare ispezioni e verifiche nel corso dell'esercizio concordandone i tempi.

Sistema Informativo Dati Nazionale SID CNA - Le CNA Territoriali provvedono ad inserire i dati anagrafici degli associati sia come persone giuridiche che come persone fisiche. I dati anagrafici dovranno essere inviati:

- per i soggetti abbinati Inps
- per i soggetti non abbinati Inps
- per le anagrafiche non abbinabili Inps

Sarà necessario conoscere PEC/mail, l'importo della tessera e data di pagamento.

Per ognuno di questi soggetti sarà necessario conoscere quando i dati sono riferiti a livello di Persona Giuridica e quali a livello di Persona Fisica; questo, combinato con il Data Base di CNA Pensionati e di CNA Cittadini, rappresenta il nostro patrimonio informativo.

La mancata movimentazione e/o il mancato aggiornamento del Data Base, comporta una sanzione pari a 1.000 € per ogni trimestre non aggiornato.

Sarà valutato l'inserimento anagrafico di:

- dipendenti e collaboratori CNA e società di sistema;
- fornitori della CNA e strutture di sistema a tutti i livelli (albo fornitori associati).

#### **Articolo 17 – RINVIO LEGISLATIVO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento della CNA Nazionale e delle leggi vigenti in materia.